



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Energia, aria e rumore

Atto N. 2048/2016

Oggetto: GIUSEPPE SANTORO SRL, PONTE PARODI - CALATA DARSENA - GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 PER I COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA ED ACUSTICA.

In data 04/07/2016 il dirigente BRESCIANINI CECILIA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti

il bilancio di previsione triennale 2016/2018 approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 56 n data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare, l'art. 2 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

altresi, l'art. 2 del D.P.R. 13 marzo 2013, lettera b, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

La legge Regione Liguria 18/99;

La circolare della Regione Liguria del 03.07.2013: D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA;

La circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Visti, in particolare per il comparto Emissioni in atmosfera:

Il titolo I della parte V del D.Lgs.152/2006;

La L.R. 18/1999;

Visti in particolare per gli scarichi in pubblica fognatura:

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164* ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che *"salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)"*;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 *"Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti"*, ed in particolare l'art. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Visti in particolare per il comparto Acustica

La L.R. 20 marzo 1998 n°12;

la legge n.447/1995 - art.6 comma 1.d) e 8;

la D.G.R. n.534/99;

Premesso che

In data 30.01.2004 la Giuseppe Santoro s.a.s aveva chiesto al Comune di Genova autorizzazione in via generale per installare un nuovo impianto per la verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/giorno, nel Porto di Genova - Calata Darsena;

La Ditta si era impegnata a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto medesimo individuati con DGR 1832/1998;

In data 14.10.2004 prot 28960/at il Comune di Genova aveva rilasciato nulla osta all'esercizio delle attività di verniciatura della Ditta Giuseppe Santoro, come da richiesta di autorizzazione in via generale del 30.01.2004.

In data 06.10.2004 la società Giuseppe Santoro s.a.s aveva chiesto al Comune di Genova ai sensi dell'art.6 del D.P.R.203/88 l'autorizzazione a poter eseguire l'attività di verniciatura dei propri mezzi nautici definiti grandi natanti nel Porto di Genova - Ponte Parodi (stessa area dell'autorizzazione a carattere generale).

In data 09.02.2005 con nota prot 89/at il Comune di Genova aveva autorizzato l'attività di manutenzione degli 8 mezzi nautici dell'azienda alle condizioni indicate nell'istanza di autorizzazione.

Con nota prot PG/2012/152990 del 29 ottobre 2012 la Regione Liguria ha specificato che con la DGR 1260 del 29.10.2010 e ss.mm.ii sono state definite prescrizioni e modulistica per una serie di impianti/attività, tra cui l'attività di verniciatura effettuata al chiuso e non è cioè prevista l'attività di verniciatura svolta all'aperto .

che, con la suddetta nota, la Regione ha altresì ribadito che le autorità competenti in Liguria al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, individuate dalla Regione con la LR 18/99 sono:

- I Comuni : per stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente le categorie di impianti e attività per le quali la Regione ha adottato, con deliberazione di giunta regionale, l'autorizzazione generale, sia nel caso di procedimento in via generale che nel caso di procedimento ordinario;

- Le Province: per tutti gli altri stabilimenti rientranti nel titolo I della parte V del Dlgs 152/06, compresi quelli con attività individuate nella parte II dell'allegato III alla parte V del Dlgs 152/06, che superano le soglie di solvente stabilite (art 275 emissioni di composti organici volatili COV).

In data 29.12.2015 la Giuseppe Santoro srl ha presentato, tramite il SUAP del Comune di Genova, domanda di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per lo stabilimento di Ponte Parodi - Genova Porto, per i comparti acustica ed emissioni in atmosfera;

In data 12.01.2016 prot 1176 la Città Metropolitana di Genova ha interrotto i termini del procedimento autorizzativo in quanto la domanda presentata risultava carente formalmente ed ha contestualmente chiesto di regolarizzare l'istanza;

In data 18.01.2016, con nota prot 6470, la ASL 3 Genovese ha espresso parere igienico sanitario favorevole in ordine all'istanza di autorizzazione formulata dalla Giuseppe Santoro srl per lo stabilimento di Ponte Parodi – Area Portuale di Genova;

In data 17.02.2016 è pervenuta la documentazione mancante;

In data 15.03.2016, con nota prot. 15499, la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo ed ha contestualmente fissato per il 15.04.2016 la data di svolgimento della prima conferenza dei servizi;

In data 15.04.2016 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Genova al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto trattasi di attività esistente di raccolta e stoccaggio di rifiuti portuali, che risulta ad emissioni limitate ed annoverata tra le industrie insalubri di I classe.

In particolare il succitato parere datato 01.04.2016 prot 115383 recita:

“ la società Santoro, che si occupa della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti portuali (pericolosi e non) provenienti da bordo e da attività a terra, nelle more di attuazione del previsto trasferimento definitivo presso le aree individuate nell'ambito della nuova piattaforma ecologica di calata olii minerali /calata bettolo, è stata autorizzata dalla provincia di Genova con provvedimento dirigenziale n° 4938 del 19.08.2011, al trasferimento temporaneo ed allo stoccaggio provvisorio, selezione, cernita e compattazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel sito di radice di ponte parodi di ponente.

La citata autorizzazione è stata rinnovata con PD 2781 del 19.06.2013 e successivamente modificata con PD 299 del 29.01.2014. dalla documentazione pervenuta si evince che il piano urbanistico comunale, in vigore dal 3 dicembre 2015, comprende gli impianti a carattere temporaneo in questione in ambito assoggettato a norma speciale n° 73 ponte parodi di cui all'art 25 delle norme generali.

La suddetta norma cita *“nell’ambito perimetrato, corrispondente al perimetro del progetto unitario riferito al sub settore 2 del distretto aggregato 44d – ponte parodi- porto antico del PUC 2000, vige la disciplina introdotta con l’accordo di programma sottoscritto in data 16.04.2012, ai sensi dell’art 58 della LR 36/1997 e ss.mm.ii. per la realizzazione del centro polifunzionale di ponte parodi e opere di urbanizzazione connesse.*

A interventi ultimati l’area è assimilata all’ambito complesso per la valorizzazione del litorale (ACO- L) , arco di conservazione fronte mare porto antico, fermo restando le destinazioni d’uso e relative percentuali, previste dall’accordo di programma e dai progetti edilizi approvati per l’attuazione”.

A fronte di quanto sopra, pertanto, vista la temporaneità della collocazione della società nel sito in radice di ponte parodi, nelle more di attuazione del trasferimento della stessa nelle nuove aree di calata olii minerali, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.

In data 15.04.2016 si è svolta presso gli uffici della direzione ambiente della Città Metropolitana di Genova la prima seduta della conferenza dei servizi nel corso della quale è emerso che la Giuseppe Santoro Srl non aveva provveduto a presentare istanza di rinnovo anche per il comparto scarichi in pubblica fognatura;

In data 20.04.2016 prot 24052 la Città metropolitana di Genova, nel trasmettere il verbale della conferenza dei servizi del 15.04.2016, chiede alla Giuseppe Santoro Srl alcune integrazioni di carattere tecnico per quanto concerne la parte emissioni in atmosfera, nonché la presentazione di istanza per il rinnovo dello scarico in pubblica fognatura;

In data 28.04.2016 perviene alla Città Metropolitana di Genova istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura secondo la modulistica ATO;

In data 05.05.2016 prot 26978 sono pervenute da parte del Consulente della Ditta le integrazioni richieste con nota del 20.04.2016 prot 24052;

in data 07.06.2016, con nota prot. 33411, è stato sollecitato il Comune di Genova, assente alla conferenza, a rilasciare le proprie definitive valutazioni sotto il profilo acustico;

in data 13.06.2016 prot. 205853/At è pervenuto il Nulla Osta Acustico prot. PG/2016/198742 rilasciato dal Comune di Genova;

in data 14.06.2016 prot. 205853/At è pervenuto il parere complessivo rilasciato dal Comune di Genova sull'istanza, comprensivo degli aspetti urbanistici;

Dato atto che

in data 01.06.2016 l'Ufficio d'Ambito Centro Est del Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana ha fornito gli esiti dell'istruttoria in materia di scarichi idrici in pubblica fognatura;

in data 9.06.2016 l'Ufficio Aria e Oli Minerali della Città Metropolitana di Genova ha fornito gli esiti dell'istruttoria effettuata in materia di emissioni in atmosfera;

Per quanto attiene al comparto emissioni in atmosfera:

Preso atto di quanto dichiarato dalla Giuseppe Santoro srl:

che la Ditta dispone di 61 mezzi nautici suddivisi in :

- 16 natanti autopropulsi, di cui 13 inferiori a 25 t.s.l. e 3 superiori a 25 t.s.l. ;

- 45 galleggianti non autopropulsi , di cui 10 inferiori a 25 t.s.l., 24 superiori a 25 t.s.l. in navigazione litoranea e/o costiera ed 11 superiori a 25 t.s.l in navigazione locale.

che il ciclo produttivo riportato nell'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 Dlgs 152/06, svolto presso l'insediamento di Calata Darsena - Ponte Parodi, consiste in attività di manutenzione di superfici metalliche (natanti e scarrabili) mediante operazioni di carpenteria metallica e

verniciatura a rullo e/o pennello.

che il ciclo lavorativo complessivo di manutenzione è così articolato :

1) Natanti

- a) Sollevamento natante e collocazione in area attrezzata per i lavori di manutenzione;
- b) Pulitura dei residui derivanti dalla permanenza in mare;
- c) Operazioni e lavorazioni di carpenteria metallica;
- d) Ciclo colorazione carene (verniciatura);
- e) Ciclo colorazione fuoribordo (verniciatura).

2) Scarrabili

- a) Operazioni e lavorazioni di carpenteria metallica ;
- b) Verniciatura

- L'attività di verniciatura, svolta esclusivamente a pennello o rullo sui 61 mezzi nautici impiegati dalla ditta, viene eseguita in modo discontinuo per 8 h/giorno, per 4 gg/settimana per 40 settimane/anno. Gli addetti allo scopo sono 8.

- Vengono impiegati annualmente:

5600 Kg di prodotti vernicianti suddivisi tra :

- Antivegetativa copolimerica;
 - Vernice acrilica poliuretanica;
 - Vernice epossidica;
 - Catalizzatori vari per un consumo di 2400 Kg/anno
 - Vernici all'acqua per un quantitativo di 1000 Kg/anno;
 - Diluente per verniciatura per un quantitativo di 1550 Kg/anno
- per un totale di 10.550 Kg /anno

- le attività di manutenzione delle carpenterie metalliche sono ricomprese nell'allegato IV parte I – impianti ed attività di cui all'art 272 comma 1 lettera a) "*lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliatura con consumo complessivo di olio (come tale o frazione oleosa delle emulsioni) inferiori a 500 Kg/anno.*

- L'attività di verniciatura non rientra nel campo di applicazione dell'art 275 del Dlgs 152/06;

Preso inoltre atto

che, sempre alla luce di quanto indicato nella nota della Regione Liguria prot PG/2012/152990 del 29 ottobre 2012, i cantieri navali rientrano nella definizione di stabilimento e pertanto l'esercizio delle attività che producono emissioni in atmosfera all'interno degli stessi deve essere autorizzato, tramite procedimento in via ordinaria, con un unico provvedimento dalle Province.

che, in base alla normativa attualmente vigente, le competenze in materia di autorizzazione agli stabilimenti ai sensi del titolo I della parte V del Dlgs 152/06, compresi quelli con attività individuate nella parte II dell'allegato III alla parte V del Dlgs 152/06 , che superano le soglie di solvente stabilite (art 275 emissioni di composti organici volatili COV) sono attualmente in capo – nel territorio della ex Provincia di Genova – alla Città Metropolitana di Genova;

che, con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59 è stato emanato un regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n° 35;

della relazione tecnica del Servizio Energia Aria e Rumore prot. 38330 del 08.06.2016;

Ritenuto

Di non richiedere la comunicazione di messa in esercizio delle attività presenti presso lo stabilimento di Genova - Ponte Parodi - Area Portuale di Genova, essendo le stesse già attive presso lo stabilimento sopra indicato;

Ritenuto di prescrivere

che le lavorazioni meccaniche sui metalli effettuate presso Ponte Parodi non debbano comprendere operazioni di trattamento superficiale e smerigliatura;

che per lo svolgimento di tutte le rimanenti attività di lavorazioni meccaniche sui metalli sia utilizzato complessivamente un quantitativo complessivo di olio (come tale o frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 Kg/anno;

che le operazioni di verniciatura siano svolte esclusivamente a pennello e/o a rullo;

che siano impiegati quantitativi massimi complessivi annui di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature a base solvente pari a 10.000 Kg.

che i prodotti vernicianti a base solvente non possano avere un contenuto in COV superiore al 50%;

di non fissare limiti all'impiego di rivestimenti a base acquosa con contenuto massimo di solventi conforme a quanto indicato nell'allegato II tabella 1 al Dlgs 161/2006;

di prevedere che , complessivamente, non possano essere emessi in atmosfera più di 5 T/anno di solvente derivante dai processi di verniciatura con impiego di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature (sia che gli stessi siano a base acquosa che a solvente);

che i consumi di olio (come tale o frazione oleosa delle emulsioni) e di materie prime utilizzate nella verniciatura debbano essere annotati su apposito registro preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova;

Per quanto attiene al comparto scarichi in pubblica fognatura:

Richiamato

il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 5121 del 12/11/2013 avente ad oggetto "D. Lgs. 152/2006 – L. R. 30/2006 - Regolamento Regionale 4/2009 – Approvazione del Piano di prevenzione e di gestione di cui al punto e) dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 ed autorizzazione ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque meteoriche derivanti dall'attività di centro di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti, nonché delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di servizi ecologici e servizi marittimi della ditta GIUSEPPE SANTORO s.r.l., con sede legale in Genova – Calata Darsena e stabilimento in Genova, radice di Ponte Parodi Ponente”;

Visti

il rapporto di prova n. 3673/2015 del 07/07/2015, della LabAnalysis s.r.l., dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dalla "Linea 1" rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

il rapporto di prova n. 3674/2015 del 07/07/2015, della LabAnalysis s.r.l., dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali proveniente dalla "Linea 2" rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

Considerato che,

come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi precedentemente autorizzati, né del ciclo produttivo da cui gli stessi scarichi derivano e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo delle autorizzazioni vigenti;

Ritenuto,

pertanto, che possa farsi luogo al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, nel rispetto di quanto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

Per quanto attiene al comparto acustica:

Preso atto che:

1. l'area ove è proposta l'attività in argomento è classificata come quelle di intensa attività umana - Classe IV,
2. l'attività consiste nella gestione di un impianto di stoccaggio rifiuti ed è svolta all'interno dell'area portuale di Genova, presso il lato ponente di Ponte Parodi, detti rifiuti giungono al sito mediante appositi mezzi nautici o su scarrabili;
3. le sorgenti di rumore per l'attività in esame sono rappresentate dai macchinari utilizzati per la manutenzione dei natanti e degli scarrabili che comprendono attività di lavorazione meccanica e di verniciatura di superfici metalliche, per le quali il Gestore chiede i titoli abilitativi;
4. **la valutazione d'impatto acustico è relativa al periodo diurno in quanto le operazioni di manutenzione su natanti e scarrabili vengono eseguite all'interno dell'intervallo orario 06.00 – 22.00;**
5. le postazioni di misura sono state scelte in modo appropriato secondo la tipologia del rumore in esame e, pertanto, i recettori risultano essere la Facoltà di Economia e la Stazione Marittima;
6. sono state eseguite misure fonometriche rappresentative del rumore prodotto, durante le misure erano in atto le operazioni di verniciatura a rullo e pennello e di carpenteria metallica su un natante, tutte le altre operazioni collegate alla gestione dell'impianto di stoccaggio rifiuti sono state mantenute ferme;
7. i valori rilevati nelle condizioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14, 11.1997, risultano inferiori agli specifici limiti di legge, in particolare si evidenzia che è stato rilevato il rispetto del livello di emissione per la postazione 1, senza che vi sia sottratto logaritmicamente il rumore residuo;
8. dai calcoli e misure fonometriche risultano rispettati i livelli di rumorosità di cui alle vigenti norme;
9. la conduzione dell'attività risulta compatibile col clima acustico esistente in zona.

Sulla base della documentazione pervenuta, nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa contenute **nulla osta** in merito all'esercizio dell'attività in argomento, **a condizione che**:

Si precisa che il presente provvedimento riguarda esclusivamente le attività per cui il Gestore ha richiesto l'A.U.A. e cioè le attività di lavorazione meccanica e di verniciatura delle superfici.

il Nulla Osta Acustico è parte integrante e sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale a cui si riferisce.

Dato atto

che in data 15.04.2016 la Prefettura di Genova ha rilasciato comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

dell'avvenuta verifica contabile inerente il versamento da parte della Ditta a favore della Città Metropolitana di Genova degli oneri istruttori previsti dalla D.G.P. 183/2011, mediante versamento sul conto corrente postale della Città Metropolitana in data 15.02.2016;

che sussistono pertanto gli elementi per procedere al rilascio della autorizzazione unica ambientale richiesta;

DISPONE

per quanto in premesse specificato di:

- rilasciare autorizzazione unica ambientale per la durata di 15 anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente allo stabilimento della Giuseppe Santoro Srl sito in Calata Darsena - Ponte Parodi – Area Portuale di Genova.
- autorizzare alle emissioni in atmosfera per la durata di 15 anni ai sensi dell'articolo 269, comma 7, del

D.Lgs. 152/06, lo stabilimento della Giuseppe Santoro srl;

- di autorizzare, ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la Ditta Giuseppe Santoro s.r.l., con sede legale in Genova – Calata Darsena Ponte Parodi, e stabilimento in Genova, Ponte Parodi, ad effettuare nella pubblica fognatura gli scarichi delle acque meteoriche derivanti dall'attività di centro di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti, e delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di servizi ecologici e servizi marittimi descritti come segue:

linea 1: acque reflue industriali che derivano dalla raccolta e dal trattamento dalle operazioni di lavaggio camion e manutenzione mezzi nautici, a cui si aggiungono le acque meteoriche di cui al punto e) dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 (acque meteoriche derivanti dall'attività di centro di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti), per un quantitativo stimato di circa 2.000 mc/anno;

linea 2: acque reflue industriali che derivano dalla raccolta e dal trattamento delle acque nere delle navi, raccolte tramite bettoline, per un quantitativo stimato di circa 5.000 mc/anno; ;

- di prendere atto del Nulla Osta Acustico condizionato rilasciato dal Comune di Genova prot. PG/2016/198742 del 9.06.2016;

- di sottoporre la Giuseppe Santoro Srl, in relazione alla presente autorizzazione, al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Emissioni in atmosfera

1) L'attività di verniciatura, esclusivamente a pennello e/o rullo può essere eseguita soltanto sui mezzi nautici in dotazione alla Giuseppe Santoro srl. Non possono pertanto essere eseguite operazioni di verniciatura su imbarcazioni o attrezzature di proprietà di terzi.

2) Ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) non possono essere utilizzati complessivamente per l'attività di verniciatura a pennello/rullo, quantitativi di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature a base solvente, superiori a 10.000 Kg.

3) I prodotti vernicianti a base solvente non possono avere un contenuto in COV superiore al 50%;

4) Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV :

a) classificati come con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360 D, H341;

b) contenenti impurità in quantità superiore complessivamente allo 0,1% in peso;

c) contenenti impurità in misura superiore, nel rispetto del precedente punto b), a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua*
Ftalati	< al 3% in peso nel prodotto verniciante	-
Ammine alifatiche	< al 0,5 % in peso nel prodotto verniciante	< al 1,5% in peso nel prodotto verniciante
TDI (toluendiisocianato)	< al 0,5% in peso nel catalizzatore	< al 0,5% in peso nel catalizzatore
MDI (difetilmetadiisocianato)	< al 2% in peso nel catalizzatore	< al 2% in peso nel catalizzatore

*sono da considerarsi a base acqua tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione con solvente organico volatile in misura $\leq 10\%$ in peso

d) non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

5) Non si fissano limiti all'impiego di rivestimenti a base acquosa con contenuto massimo di solventi conforme a quanto indicato nell'allegato II tabella 1 al Dlgs 161/2006.

6) Complessivamente non possono essere emessi in atmosfera più di 5 T/anno di solvente derivante dai processi di verniciatura con impiego di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature (sia che gli stessi siano a base acquosa che a solvente).

7) Dovrà essere predisposto un registro, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di Genova, sul quale annotare le date in cui sono effettuate le verniciature a pennello, a rullo, i quantitativi di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature, la percentuale di COV contenuta nei prodotti sopra indicati, il nome commerciale delle materie prime utilizzate .

Nel seguito viene fornito lo schema tipo del registro da predisporre:

data esecuzione verniciatura: inizio.....fine.....

<i>Prodotto verniciante utilizzato (nome commerciale)</i>	<i>Kg utilizzati</i>	<i>Percentuale COV presenti</i>	<i>Eventuali note</i>
<i>Diluente utilizzato (nome commerciale)</i>	<i>Kg utilizzati</i>	<i>Percentuale COV presenti</i>	
<i>Catalizzatore utilizzato (nome commerciale)</i>	<i>Kg utilizzati</i>	<i>Percentuale COV presenti</i>	
<i>Solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature</i>	<i>Kg utilizzati</i>	<i>Percentuale COV presenti</i>	

8) Il registro di cui al precedente punto 7), nonché le schede di sicurezza e tecniche di tutti i prodotti impiegati nelle operazioni di verniciatura, dovranno essere sempre conservati presso lo stabilimento della ditta Giuseppe Santoro srl di Genova - Ponte Parodi a disposizione per eventuali verifiche da parte degli enti preposti. Lo stesso, una volta esaurito, dovrà essere comunque conservato presso lo stabilimento di cui sopra per un periodo di almeno 3 anni dalla data dell'ultima registrazione.

9) Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giuseppe Santoro srl dovrà annotare sul registro di cui al precedente punto 7) anche i quantitativi globali di prodotti vernicianti, diluenti, catalizzatori e solventi impiegati per la pulizia delle attrezzature relativi all'anno solare precedente (1 gennaio - 31 dicembre) sia che gli stessi siano a base acquosa che a solvente.

10) Non potranno essere eseguite operazioni di trattamento superficiale dei metalli e smerigliatura

11) Per lo svolgimento di tutte le attività di lavorazioni meccaniche dovrà essere utilizzato complessivamente un quantitativo di olio (come tale o frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 Kg/anno. I quantitativi annui complessivi di olio (come tale o frazione oleosa delle emulsioni) consumati in ogni anno solare dovranno essere annotati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento sul registro già individuato al precedente punto 7).

12) La prima dichiarazione dei consumi di cui ai precedenti punti 9) e 11), da compilarsi entro il 31 gennaio 2017, dovrà comprendere i consumi di materie prime relativi al periodo intercorrente tra la data di adozione del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2016.

13) Presso lo stabilimento di Giuseppe Santoro Srl - Ponte Parodi Area Portuale di Genova - dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione AUA che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo

14) Le operazioni di verniciatura dovranno essere interrotte quando la velocità del vento sarà superiore ai 30 km/h. A tale proposito la ditta Giuseppe Santoro srl dovrà provvedere all'installazione di apposito

anemometro entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento da parte del SUAP di Genova. Dell'avvenuta installazione dell'anemometro dovrà essere data comunicazione alla Città Metropolitana almeno 5 giorni prima della data prevista per la prima operazione di verniciatura susseguente all'installazione.

15) L'anemometro di cui al precedente punto 14) dovrà essere mantenuto sempre in condizioni di perfetta efficienza. In caso di eventuale disservizio dello stesso, le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno essere riprese fino all'avvenuto ripristino del suddetto sistema di allarme.

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

16) Con riferimento allo **scarico "linea 1"**, con cadenza annuale dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovrà essere prodotta una certificazione analitica comprovante il rispetto dei valori di scarico in fognatura dei seguenti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006: **pH, SST, BOD₅, COD, Grassi e Oli Animali e Vegetali, Tensioattivi totali, Idrocarburi Totali, Metalli, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo Totale**;

17) Con riferimento allo **scarico "linea 2"**, con cadenza annuale dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovrà essere prodotta una certificazione analitica comprovante il rispetto dei valori di scarico in fognatura dei seguenti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006: **pH, Ferro, Cloruri, Grassi e Oli Animali e Vegetali, Idrocarburi totali**. Per i parametri di seguito riportati si ritiene di poter derogare dai limiti tabellari e si prospettano i seguenti limiti da rispettare, che dovranno essere certificati con la frequenza di cui sopra: **C.O.D. ≤ 600 mg/l, B.O.D.₅ ≤ 400 mg/l, rapporto C.O.D./B.O.D. ≤ 2,5, Tensioattivi Totali 25 mg/l, S.S.T. ≤ 400 mg/l, Azoto Ammoniacale ≤ 60 mg/l, Fosforo totale ≤ 20 mg/l**.

18) Le analisi di cui ai punti 17) e 18) dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale o nazionale *oppure* da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi. Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all'Ufficio d'Ambito Centro Est della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione. Dovranno altresì essere riportati correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono le analisi.

19) I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;

20) Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;

21) I sistemi di depurazione delle acque dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;

22) Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
- periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
- manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;

- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

23) Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

24) L'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio delle vasche di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;

25) Il sistema di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere svuotato entro la 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico, al fine di poter ricevere le acque di prima pioggia relative all'evento meteorico successivo;

26) La superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;

27) Dovrà essere tenuto un registro con l'indicazione della data dell'operazione dello scarico, la quantità presunta contenuta nella bettolina e ricavata dai documenti presentati dal comandante della nave che scarica, il nominativo della bettolina stessa e la cifra riportata dal contatore sulla linea di pompaggio prima e dopo lo scarico;

28) Le uniche bettoline abilitate allo scarico delle acque nere delle navi presso il sito della Giuseppe Santoro S.r.l. sono quelle individuate dal seguente nome e targa:

- § bettolina C 39 – targa GE 8670;
- § bettolina Cava – targa GE 8092;
- § bettolina Saimarina XXVII – targa GE 8028;
- § bettolina Stampalia – targa GE 8689;
- § bettolina Grs 178 – targa GE 8836;
- § bettolina San Pietro – targa GE 7301;

Tali bettoline dovranno essere preposte solo ed esclusivamente alla raccolta degli scarichi di acque nere dalle navi e non potranno essere abilitate al trasporto di liquame di natura differente per evitare fenomeni di inquinamento industriale presso il depuratore di Darsena;

29) Le quantità totali annuali di acque industriali dovranno essere comunicate a Mediterranea delle Acque - Reparto Controlli/Mapping ed al Responsabile dell'Impianto di depurazione della Darsena;

30) Prima di iniziare lo scarico, dovrà essere inviato un fax al Depuratore di Darsena indicante il volume del liquame da scaricare e le modalità di scarico che si richiedono con la portata oraria media presunta; lo scarico non potrà avere inizio in assenza di autorizzazione scritta di ritorno rilasciata a cura del Capo impianto di Darsena;

31) Durante lo scarico, in qualsiasi momento, il personale di Mediterranea delle Acque S.p.A. è autorizzato ad effettuare un campionamento dal punto di campionamento posto a valle della linea di pompaggio e del pozzetto sgrigliatore, all'interno del sito della Giuseppe Santoro S.r.l. per poter eseguire le analisi di controllo che attestino il rispetto dei limiti sopra indicati;

32) In caso di cessazione degli scarichi, la ditta Giuseppe Santoro s.r.l. dovrà darne comunicazione, entro e non oltre 10 giorni dall'evento, all'Ufficio d'Ambito Centro Est, a Mediterranea delle Acque S.p.A. e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;

33) Le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;

Si avverte che:

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse

dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

RUMORE

- 33) L'attività dovrà essere svolta nell'orario indicato in premessa;
 34) Dovranno essere utilizzati i macchinari indicati in premessa;
 35) Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo.

INVIA

il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione:

al Gestore dello stabilimento;

al Comune di Genova;

alla ASL 3 Genovese;

all'ARPAL - Dipartimento di Genova.

alla Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs. 104/2010.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					□	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	35	300378 6	+	50,00					120	2016		
Note:													
EN TR ATA	301020 1	33	300377 1	+	400,00					198	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	450,00							

TOTALE SPESE:	-		
---------------	---	--	--

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI CECILIA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Aria e depositi oli minerali

**Oggetto: GIUSEPPE SANTORO SRL, PONTE PARODI - CALATA DARSENA - GENOVA.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 PER I COMPARTI
EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA ED ACUSTICA.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	33	3003771	+	400,00					198	2016		
Note:													
ENT RAT A	3010201	35	3003786	+	50,00					120	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	450,00								
TOTALE SPESE:				-									

Genova li, 13/07/2016

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**